

TI_GERICHTE 80.2023.189 vom 26. Juli 2023

TI Tribunale d'appello, 2023-07-26, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_80.2023.189

FR: TI_GERICHTE 80.2023.189 du 26 juillet 2023

IT: TI_GERICHTE 80.2023.189 del 26 luglio 2023

Regeste

Reddito attività lucrativa indipendente: taxista, imponibilità indennità perdita di guadagno per coronavirus (COVID-19), provento sostitutivo di proventi da attività lucrativa

Erwägungen

E. 1.1

Il contribuente ritiene errata la commisurazione del reddito imponibile per il periodo fiscale 2021. In particolare sostiene che l'indennità per perdita di guadagno sia già stata considerata nella determinazione del reddito dell'attività lucrativa indipendente, motivo per il quale non potrebbe essere imposta, una seconda volta, separatamente. Di diverso avviso l'autorità fiscale che, nelle osservazioni al ricorso, dopo aver esposto il calcolo in base al quale è stato accertato il reddito da attività indipendente, ha ribadito che l'indennità IPG non è stata presa in considerazione due volte.

E. 1.2

Secondo gli articoli 17 cpv. 1 LT e 18 cpv. 1 LIFD, sono imponibili tutti i proventi dall'esercizio di un'impresa commerciale, industriale, artigianale, agricola o forestale, da una libera professione e da ogni altra attività lucrativa indipendente. Per il combinato disposto degli articoli 18 cpv. 3 e 58 cpv. 1 lett. a LIFD e, per l'imposta cantonale, degli articoli 17 cpv. 4 e 67 cpv. 1 lett. a LT, la determinazione dell'utile netto imponibile si fonda sul saldo del conto profitti e perdite, epurato dal riporto dell'anno precedente. Una correzione fiscale dell'utile netto che risulta dalla contabilità commerciale deve essere intrapresa in particolar modo per riprendere tutti i prelevamenti fatti prima del calcolo del saldo del conto profitti e perdite e non destinati alla copertura di spese riconosciute dall'uso commerciale (articoli 58 cpv. 1 lett. b LIFD e 67 cpv. 1 lett. b LT).

E. 1.3

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, le spese sono riconosciute dall'uso commerciale se sono legate in modo immediato e diretto (organico) con il guadagno conseguito. Ciò che può essere registrato in buona fede come costo secondo una valutazione commerciale deve essere considerato come riconosciuto dall'uso commerciale anche dal punto di vista fiscale. In questo contesto, è irrilevante se un'azienda avrebbe potuto fare a meno della spesa in questione e se tale costo fosse opportuno nell'ottica di una gestione aziendale razionale e orientata al profitto. Tuttavia, i costi che l'impresa ha sostenuto esclusivamente per il tenore di vita privato delle persone che vi partecipano (o di persone a loro vicine) non sono considerati spese riconosciute dall'uso commerciale. È inammissibile dal punto di vista fiscale contabilizzare tali spese come costi aziendali con il pretesto che si tratti di spese commerciali o di rappresentanza. Tutte le spese di un'impresa che vanno a beneficio della sfera privata del titolare sono considerate private. Nel caso di spese che sono

in parte legate all'azienda e in parte alla sfera privata, è necessario suddividerle in una quota di spese per il conseguimento del reddito e in una quota privata (cfr. sentenza TF n. 2C_683/2018 del 3 ottobre 2019 consid. 5.3 con riferimenti a giurisprudenza e dottrina). La stima della quota privata è rimessa all'apprezzamento dell'autorità fiscale, che può anche adottare soluzioni forfetarie, che il Tribunale federale riesamina solo dal punto di vista dell'arbitrio (sentenza TF n. 2C_484/2019 del 6.11.2019 consid. 7.1 e giurisprudenza citata).

E. 2.1

Nel caso che qui ci occupa il contribuente ha dichiarato un reddito dell'attività lucrativa indipendente "_____ " pari a fr. 18'675.-. L'utile aziendale è stato in particolare calcolato, dal ricorrente, sottraendo, ai ricavi da " servizio taxi ", pari a fr. 21'280.50, costi per fr. 2'605.60. Fra i costi, l'indennità per perdita di guadagno "Corona", è stata indicata negativamente (- 42'765.50).

E. 2.2.1

L'Amministrazione federale delle contribuzioni, con una lettera circolare del 6.4.2020 (" Traitement fiscal des prestations selon l'ordonnance sur les mesures en cas de pertes de gain en lien avec le coronavirus "), indirizzata alle amministrazioni cantonali dell'IFD, ha indicato come qualificare, dal punto di vista fiscale le IPG legate alla pandemia di coronavirus, in considerazione del fatto che, nell'Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione con il coronavirus (COVID-19) non è disciplinato il trattamento fiscale di tali indennità e che devono pertanto trovare applicazione la LIFD e le relative ordinanze. Al punto 2 della lettera circolare, l'AFC indica che le indennità giornaliere versate secondo l'ordinanza si qualificano redditi imponibili secondo l'art. 23 lett. a LIFD, cioè a titolo di proventi sostitutivo di proventi da attività lucrativa. Al punto 3.2 si precisa che, nella procedura di tassazione ordinaria, le indennità giornaliere devono essere dichiarate alla cifra 3.4 (assegni familiari e per figli o indennità per perdita di guadagno versate direttamente dalla cassa di compensazione) della dichiarazione delle persone fisiche per l'imposta federale diretta (modulo 2). L'imposizione avviene secondo le consuete regole della procedura di tassazione ordinaria.

E. 2.2.2

Ora, l'UT ha stabilito l'utile da attività lucrativa indipendente facendo astrazione della scrittura contabile inerente l'indennità per perdita di guadagno, che come visto doveva essere conteggiata separatamente dall'utile aziendale. Ha poi aggiunto all'utile dichiarato, oltre al contributo a fondo perso, anche le altre riprese per costi aziendali non ammessi, determinando il reddito dell'attività lucrativa indipendente, arrotondato, in fr. 5'000.-. Diversamente da quanto ritiene il ricorrente, l'indennità per perdita di guadagno non è quindi stata presa in considerazione due volte dall'UT nella determinazione del reddito imponibile.

E. 2.2.3

Anche volendo partire dai costi esposti a conto economico e scorporando l'IPG (indicata con un segno negativo), si ottengono costi per fr. 45'371.10, anziché per soli fr. 2'605.60. I ricavi dichiarati sono pari a fr. 21'280.50, sicché, in base al bilancio presentato, l'insorgente avrebbe avuto una perdita aziendale di fr. 24'090.60 (anziché un utile di fr. 18'674.90). Ora, se alla perdita si aggiungono:

Perdita aziendale dichiarata	CHF	- 24'090.60	+
Contributo a fondo perso	CHF	17'865.00	Ripresa costi

auto CHF 6'385.00 Ripresa costi telefono CHF
1'603.00 Ripresa spese legali e amministrative CHF 3'222.00 si ottiene un utile pari a
fr. 4'984.40 (cifra arrotondata dall'UT a fr. 5'000.-). Motivo per il quale, come già spiegato
al contribuente, l'indennità per perdita di guadagno non è stata stata computata
doppiamente. L'utile aziendale deriva, come viene indicato anche nella decisione di
tassazione su reclamo, dall'aggiunta del "contributo cantonale a fondo perso" nonché dalla
ripresa dei costi non giustificati dall'uso commerciale. A quest'ultimo riguardo il ricorrente
non ha presentato alcuna censura.

E. 3

Il ricorso è respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del ricorrente,
soccombente. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e
pronuncia 1. Il ricorso è respinto . 2. Le spese processuali consistenti: a. nella tassa di
giustizia di fr. 400.- b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr.
100.- per un totale di fr. 500.- sono a carico del
ricorrente. 3. Contro il presen Copia per conoscenza: - municipio di _____ .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello Il presidente: La cancelliera:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.